

**TRIBUNALE di MONZA**

**Quarta Sezione CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi - Presidente Relatore

dott. Claudia Bonomi - Giudice

dott. Camilla Filauro - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2019 promossa da:

S.V. (C.F. (...)), nata il (...) a M. e residente in G. (M.), Via C. n. 04, - C.F. (...), rappresentata e difesa,  
...

- ricorrente -

**contro**

F.P. ((...)), nato a M. C. (C.) il (...) e residente a L., via P. da L. n. 67, rappresentato e difeso dall'Avv. ...del Foro di ...ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in..., giusta procura allegata alla memoria di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria relative al corrente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata [silvia.scalzaretto@milano.pecavvocati.it](mailto:silvia.scalzaretto@milano.pecavvocati.it), indirizzo da intendersi anche quale domicilio elettronico.

- resistente -

Con l'intervento del P.M. sede

**OGGETTO: SEPARAZIONE**

## **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 9.2.2021, in quanto le prove orali dedotte dalle parti sono dirette a provare circostanze documentali, ovvero non contestate o irrilevanti ai fini della decisione e le istanze di acquisizione sono superate dai documenti già versati in atti.

I. La domanda di separazione è fondata.

I coniugi hanno contratto matrimonio in data 28.11.2009 in Mariano Comense e sono comparsi all'udienza del 4.3.2020 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.

II. Ciascuna parte chiede l'addebito all'altra della separazione, la ricorrente in quanto il marito si è allontanato nel settembre 2018 spontaneamente dalla casa coniugale. Inizialmente, per qualche mese si è recato a dormire nella zona deposito del capannone industriale ove viene esercitata l'attività della L. s.r.l., in M. C. (C.), Via S.A. n. 39/A, il cui unico socio ed Amministratore Unico è A.P., padre dell'attuale ricorrente e ha iniziato, in costanza di matrimonio, una convivenza more uxorio presso l'abitazione dell'allora compagna A.F., in L. (M.), Via P. da L. n. 67, ove trasferiva persino la residenza (doc. 32).

Il marito chiede l'addebito alla moglie della separazione allegando che, nel marzo 2018, ha scoperto la relazione extraconiugale della moglie, che l'avrebbe ammessa e, poichè la relazione era ormai nota al marito, avrebbe iniziato a frequentare il proprio amante alla luce del sole ed anche alla presenza dei figli.

E' documentalmente provato che, dopo l'estate 2018, il P. ha scritto una lettera alla moglie (cfr. doc. 5), nella quale, oltre a rievocare i momenti felici e quelli più difficili della loro convivenza coniugale, le ribadisce il suo amore per lei, prendendo atto della crisi che hanno avuto qualche anno prima, che hanno cercato di superare per poi constatare che "...arriva la persona che ha tanto tempo da dedicarti che in proporzione vedi di più di me che in quel momento ti dà corda. E così finisce tutto e il castello ci crolla addosso".

Ciò ha causato nel resistente uno stato depressivo a causa del quale ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa A.R. di S..

Dalla lettera che il marito ha scritto alla moglie contestualmente all'allontanamento dalla casa coniugale, si evince che la crisi coniugale è insorta quando si sono trasferiti nella casa più grande, acquistata il 31.7.2017 (scrive il marito: "da lì penso che quello che credevo una fortezza piano piano ha comunicato a sgretolarsi"), la moglie si sentiva sola, lui era impegnato con il lavoro costituendo l'unica fonte di sostentamento della famiglia (la V. ha smesso di lavorare dopo la nascita di T. risalente al 2012), che si era accollata un mutuo per l'acquisto della nuova casa, per cui dovevano

contenere le altre spese, ad un certo punto lui si è accorto che lei aveva trovato un'altra persona, per cui nel settembre 2018 ha deciso di lasciare la casa coniugale.

La moglie lamenta che, quando ha lasciato la casa coniugale, si è anche disinteressato dei figli, non provvedendo al loro mantenimento, di cui si sono fatti carico i nonni materni, ma dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi avevano problemi economici (alla data di instaurazione del presente giudizio avevano in essere ben tre finanziamenti oltre al mutuo), il marito sarebbe stato mantenuto per un certo periodo dalla F., la moglie si lamentava del fatto che il marito non fosse in grado di assicurare il necessario ai figli (cfr. doc. 6 del resistente).

Dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che, nel mese di Luglio 2019, mentre la moglie ed i figli erano al mare con i suoceri (che hanno offerto loro una settimana di vacanza), il marito contattava i Carabinieri della stazione di ... e riferiva loro di vedere delle persone che lo stavano inseguendo, che vi erano alcune presenze sul tetto e sul balcone dell'immobile di G. e che, a suo dire, erano state installate nella casa coniugale, persino, delle microspie. I Carabinieri della stazione di ... si recavano diverse volte presso l'abitazione in G. (M.), Via C. n. 04, senza ravvisare la presenza di alcun estraneo, anzi attestavano che il P. si trovava in uno stato di grave alterazione psichica.

La moglie, al rientro dalla vacanza al mare, resa edotta di quanto si era verificato in sua assenza, trovava in casa una lettera del marito in cui "salutava tutti" (facendo intendere che non sarebbe più tornato). Non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente con lo stesso, si recava, preoccupata e spaventata, presso la Caserma dei Carabinieri di ..., con suo padre, A.V., il suocero, P.A. e la d.ssa G.R. (medico curante del marito) per denunciare la scomparsa del marito. I Carabinieri, dopo essere riusciti a contattare l'attuale resistente, suggerivano, anche alla luce di quanto verificatosi la settimana precedente, e preso atto del persistente stato di disagio psichico dello stesso, di procedere con il Trattamento Sanitario Obbligatorio (non effettuato) e inoltravano, qualche tempo dopo, relazione di servizio sia al Tribunale per i Minorenni di Milano e sia alla Procura di Monza. A seguito della succitata relazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano incaricava, nel mese di dicembre, i Servizi Sociali del Comune di ... i quali fissavano in data 16/12/2019 un incontro con la V. al fine di meglio comprendere la situazione. Il P. era stato invitato, sia dal proprio medico curante, D.ssa R., sia dai Carabinieri di ..., a sottoporsi a cure adeguate e, nello specifico, ad assumere un farmaco antipsicotico (olanzapina) ed a seguire un percorso presso il CPS di.... Gli assistenti sociali del Comune di ... davano atto, nella loro relazione del 2/9/2021, che il resistente aveva loro dichiarato di essersi rivolto al CPS di ...e di aver avuto "un primo colloquio, al quale seguirà un altro incontro con uno psicologo".

Nell'estate 2019, il resistente aveva persino distrutto una porta finestra di casa e, in data 1/11/2019, mentre stava aspettando sotto casa i propri figli, mostrava alla moglie una spranga di ferro tenuta sotto il sedile lato conducente ed una mazza in legno posta nel bagagliaio, e gridava che le avrebbe utilizzate contro coloro che, qualche giorno prima, gli avevano aperto la portiera della propria autovettura.

Pertanto, il marito ha lasciato la casa coniugale quando si è reso conto che la crisi coniugale, il cui inizio risale al 2017, era ormai irreversibile e che la moglie aveva trovato un'altra persona che poteva dedicarle più tempo di quanto potesse fare lui. Da allora il P. ha attraversato una fase depressiva, probabilmente per una serie di circostanze concomitanti (difficoltà economiche che hanno

accentuato la crisi coniugale in atto), tanto che, nell'anno 2019, il P. versava in un evidente stato di alterazione psico-fisica.

Ciò ha indotto la moglie a chiedere la separazione nel dicembre 2019.

Il Collegio ritiene che le reciproche domande di addebito vadano rigettate, in quanto le rispettive relazioni extra coniugali sono iniziate quando la crisi coniugale era già in atto e la separazione di fatto ha aumentato le difficoltà economiche della famiglia, che si era da poco accollata un mutuo per l'acquisto della nuova casa, di cui doveva farsi carico per intero il marito, in quanto all'epoca la moglie non lavorava.

III. Relativamente all'affidamento, la L. n. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenzi della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).

In sede presidenziale è stato disposto l'affido dei figli minori A. l'08/03/2010, T. il 16/09/2012 e J. il 26/04/2016 ai servizi sociali del Comune di ..., in considerazione della situazione psicofisica del marito, come sopra descritta. All'esito delle relazioni positive, è stato disposto l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, che va confermato. Il resistente chiede il collocamento alternato dei figli, ma la tenera età del figlio J. e la possibilità per la madre di seguire maggiormente i figli, in quanto finisce di lavorare alle 15, secondo quanto si evince dalla relazione dei servizi sociali di ... del settembre 2021, inducono a confermare il collocamento prevalente presso la madre. Le facoltà di visita sono riportate nel dispositivo.

Non appare necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare. IV. La casa coniugale è stata venduta il 24.2.2022, per cui non deve farsi luogo all'assegnazione.

V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

La V., fino alla nascita del secondogenito T., ha sempre svolto diverse attività lavorative, tra cui quella di educatrice presso l'Asilo Nido Comunale di Mariano Comense e quella di segretaria presso il Centro Medico di Medicina di Base e Polispecialistico Unimed di Inverigo. Dopo la nascita di T., ha cessato l'attività lavorativa, a suo dire di comune accordo con il marito, per dedicarsi alla famiglia.

Dal 25/9/2019 sino al 30/6/2020, ha lavorato in forza di contratto a tempo determinato, come docente supplente per "sostegno minorati psicofisici" presso l'Istituto..., con stipendio lordo annuo pari ad Euro. 21.819,63 (comprensivo della 13ma mensilità) (doc. 9).

Nel mese di Ottobre 2020 e Novembre 2020 la ricorrente ha lavorato come supplente a chiamata con MAD, ed assunta come organico Covid, presso l'Istituto Comprensivo ...(cfr. doc. 42).

L'1/12/2020 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con qualifica di Coadiutore Amministrativo Senior, Categoria B super (doc. 43), con una busta paga per il mese di Maggio 2021 pari ad Euro. 1.898,87, comprensiva di assegno nucleo familiare di Euro. 458,33 (doc. 60). Considerato che percepirà 13 mensilità, il suo reddito netto mensile da lavoro dipendente è pari ad Euro 1.560 mensili, esclusi gli assegni familiari, per cui verrà considerato tale stipendio.

La ricorrente sostiene, tra l'altro, i seguenti costi per i figli:

- Euro. 225,50 (riferimento mese di Gennaio 2022) quale retta dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia "Bambin Gesù" di Carugo del piccolo J., quindi fino a giugno 2022, oltre ad Euro. 4,50 al giorno per i buoni pasto (per un importo di circa Euro. 99,00 per 10 mesi) (doc. 34), a cui il resistente ha prestato il consenso per l'iscrizione (doc. 48);

- Euro. 150,00 per 10 mesi l'anno (Euro. 3,68 x 2 al giorno 7,36) per i buoni pasto di A. e T. (docc. 20 e 31).

Ha acquistato un nuovo immobile dopo la vendita della casa coniugale, nel quale si trasferirà a vivere con i figli. Non sono noti gli attuali oneri abitativi, né se andrà a convivere con l'attuale compagno, ripartendo i costi.

Il resistente ha dichiarato un reddito netto mensile nel 2019 di Euro 1.693 e nel 2020 di Euro 1.589, ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. E' dipendente di L. s.r.l., di cui suo padre è amministratore unico. Dagli estratti conto che ha prodotto risultano bonifici da L. s.r.l. nel 2020 per stipendio di importi superiori a quello sopra indicato. Per esempio, a febbraio 2020 risulta un bonifico a suo favore di Euro 2.400 mentre il netto in busta paga a gennaio è di Euro 1.248. Da agosto 2019 a febbraio 2020 risultano bonifici in suo favore per Euro 10.741 pari ad Euro 1.790 mensili oltre un versamento in contanti di Euro 150.

I suoi redditi dichiarati sono, dunque, inferiori agli importi che gli vengono bonificati a titolo di stipendio o perivi di causale. Non è chiara neppure la sua posizione all'interno "F.P. EXPORT", con sede legale presso l'ex residenza in G. (M.), Via C. n. 04 (doc. 8), che il P. ammette essere un marchio della L. S.r.l.

Pertanto, ai fini della valutazione della sua situazione reddituale non ci si può limitare alle dichiarazioni dei redditi, ma vanno considerati anche gli importi che risultano a lui bonificati a titolo

di stipendio. In ogni caso, ha possibilità di guadagno ulteriori rispetto alla moglie, che è dipendente pubblico.

Dalla vendita della casa coniugale le parti hanno ricavato una somma che il P. allega di Euro 10.714,00 in suo favore e di Euro 14.286,00 in favore della moglie. Il P. non sarà più gravato dall'onere di pagare la rata di mutuo (Euro. 574,23 complessivi), che per un certo periodo lui ha sostenuto per intero. Il marito rimarrà nella casa condotta in locazione ad un canone di Euro 470 mensili oltre Euro 50 di spese.

Deve rimborsare il finanziamento Compass fino a luglio 2022 di Euro 167 mensili, per l'auto di Euro 266 e F. di Euro 55 mensili circa, di questi ultimi non è nota la scadenza (il finanziamento per l'auto era in essere ad aprile 2019, come si evince dall'estratto conto B. prodotto sub doc. 39), per cui si terrà conto solo della rata di Euro 167 mensili.

In considerazione del fatto che non è più gravato dal mutuo, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli può essere aumentato e viene rideterminato come da dispositivo con decorrenza dal mese di marzo 2022.

VI. La ricorrente chiede l'ordine ex art. 156 VI comma c.c., lamentando l'inadempimento del marito, che contesta la circostanza, evidenziando che ha dovuto pagare per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.

Allo stato, l'istanza va rigettata, in quanto il parziale inadempimento del marito è dipeso da problemi economici del nucleo familiare, che era onerato del mutuo gravante sulla casa coniugale oltre ai tre finanziamenti sopra menzionati, per complessivi Euro 1.000 mensili circa.

VII. L'assegno unico familiare è dovuto come per legge.

VIII. La domanda della ricorrente di condanna del marito al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di contributo al mantenimento è inammissibile nel presente giudizio. La ricorrente dispone di un titolo idoneo che potrà azionare in un separato giudizio.

IX. L'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori è di competenza del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 1185 del 1967, nel caso in cui un genitore non presti l'assenso.

X. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I. Pronuncia la separazione personale tra S.V. e F.P.; II. Rigetta le reciproche domande di addebito;

III. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE affinché sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;

IV. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20.30 e, a fine settimana alterni, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica fino alle 20.30, una settimana durante le vacanze natalizie dal 25.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.1. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, le vacanze pasquali con un genitore ad anni alterni, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30.4, i ponti verranno suddivisi tra i genitori. Sono salvi diversi accordi tra i genitori;

V. Pone a carico di P. l'importo di Euro 660 mensili, da versarsi in tale misura con decorrenza dal mese di marzo 2022 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costi della vita per famiglie di

operai e impiegati a far tempo da marzo 2023 e con riferimento al mese di marzo 2022.

Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi,

trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.

VI. Rigetta la domanda della ricorrente ex art. 156 VI comma cod. civ.;

VII. Dichiara inammissibili nel presente giudizio le ulteriori domande;

VIII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2022.